



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi
Ufficio del Bilancio



/
NOTA DI LETTURA

DDL 962/A STRALCIO II COMM.BIS/A

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

Documento 21 - 2021

XVII Legislatura - 28 luglio 2021



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Consigliere parlamentare capoufficio dott. Rosario Amato

Consigliere parlamentare dott.ssa Marina Salvetti

Segretario parlamentare, U.O. Documentazione per l'area economico-finanziaria e comunitaria, sig.ra Paola Canino

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

PREMESSA

Lo schema di disegno di legge di cui si occupa il presente documento contiene modifiche alla legge di stabilità 2021 (legge regionale n. 9/2021) dirette sostanzialmente a ripristinare gli stanziamenti di bilancio per il 2021 e per gli anni 2022 e 2023 secondo le indicazioni del MEF ed a superare le osservazioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato in merito all'eventuale impugnativa da parte dello Stato dell'articolo 113 della citata legge di stabilità. I rilievi allora posti avevano imputato alla Regione, con riferimento ai commi 1 e 3 dell'articolo 113, la presunta violazione dell'articolo 81, terzo comma della Costituzione in tema di quantificazione e copertura finanziaria e dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici nonché il mancato rispetto dei principi contabili di bilancio della chiarezza e della pubblicità.

Secondo la nota del Mef, in particolare, le disposizioni in questione sembravano basarsi su trattative con lo Stato che non hanno avuto raggiunto il loro perfezionamento e sulle quali non esistevano elementi per la valutazione effettuata dall'articolo. Da ciò sarebbe disceso il mancato rispetto delle previsioni e dei principi costituzionali in materia di bilancio prima citati.

Secondo quanto sostenuto dalla Ragioneria generale dello Stato, non ci sarebbero stati i presupposti giuridici per la contabilizzazione in bilancio delle somme (rispettivamente 65 milioni per il 2021, 923,6 milioni per il 2022 e 545 milioni per il 2023) che costituiscono il saldo accantonato con l'Allegato 2 alla legge di stabilità 2021.

Il disegno di legge in esame nasce quindi in coerenza con l'impegno di modificare le norme prima richiamate, assunto dal Governo della Regione con nota Pres. 13740 del 16.6.2021, a seguito della rinuncia statale all'impugnativa della predetta legge regionale di stabilità.

Lo schema di disegno di legge propone delle variazioni al bilancio previsionale vigente ed ha contenuti che tipicamente afferiscono alla programmazione di bilancio; esso introduce infatti modifiche all'art. 113 della l.r. 9/2021, il quale aveva previsto la creazione di un fondo alimentato dal congelamento della spesa di numerosi capitoli di bilancio per un controvalore di 65 milioni per il 2021 nonché di 923 milioni per il 2022 e di 545 milioni per il 2023. Per effetto della modifica tali somme "congelate" non verrebbero più ripristinate.

Il presente documento, al fine di offrire un quadro d'insieme del contenuto del provvedimento, intende descrivere le poste di bilancio interessate dal disegno di legge e gli effetti delle modifiche proposte con il disegno di legge stralcio sull'art. 113 della legge regionale n. 9 del 2021.

Si evidenzia, in ultimo, che il disegno di legge in oggetto è composto da norme stralciate per farne oggetto di autonomo disegno di legge, (ddl n. 962/A Stralcio II COMM.bis "Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9").

La sua approvazione da parte della Commissione bilancio nella seduta del 21 luglio 2021 trae origine, come risulta nella relazione di accompagnamento, dalla presentazione in Commissione, nell'ambito del disegno di legge n. 962 Stralcio II COMM, di "apposito emendamento dell'Assessore regionale per l'economia, a seguito dell'apprezzamento della Giunta regionale". Ai sensi della normativa vigente in tema di ordinamento del governo regionale, avrebbe dovuto invece essere presentato ed approvato dalla Giunta regionale un apposito disegno di legge.

Si ricorda in proposito, come è noto, che tutti gli atti rientranti nel ciclo di bilancio, sia in ambito statale che regionale, sono ad iniziativa legislativa riservata al Governo: in ambito regionale ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto nonché ai sensi della legge regionale n. 47 del 1977; in ambito statale ai sensi degli articoli 72 e 81 della Costituzione nonché della legge di contabilità n. 196 del 2009.

DDL STRALCIO	EFFETTI SU L.R. 9/2021
<p>ART. 1 COMMA 1</p> <p><i>(Modifiche all'art.113 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9)</i></p>	<p>L'articolo in esame abroga i commi 1,3,4,5 e 6 dell'art.113. Sul rilievo per cui la relativa previsione si fondava su accordi Stato-Regione non ancora definiti e, comunque, non operativi, viene meno il fondo di accantonamento, costituito dalle somme iscritte nel capitolo 215766, corrispondente alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soppressione del comma 1 dell'art.113: vengono svincolati dall'accantonamento sul cap. 215766 complessivi 65.000 migliaia di euro, di cui 5.000 migliaia relativi alle somme annualmente iscritte per far fronte alla copertura dei debiti delle aziende sanitarie (gestione stralcio); 10.000 migliaia relativi all'importo da riscrivere delle somme cancellate per perenzione amministrativa della quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario regionale; 50.000 migliaia relativi agli importi a carico del bilancio regionale della rata per l'anno 2021 del rimborso del prestito contratto con lo Stato a i sensi dell'accordo stipulato in data 31 luglio 2007; • Soppressione del comma 3 dell'art. 113: vengono svincolati dall'accantonamento sul cap. 215766 923.644.853,32 euro per l'esercizio finanziario 2022 nonché 545.010.543,24 per l'esercizio finanziario 2023 relativi al concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. <p>L'abrogazione dei commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 113 è conseguenziale alla soppressione degli accantonamenti sopra descritti poiché le norme <i>de quibus</i> individuavano rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comma 4: la destinazione di eventuali maggiori risorse riconosciute dallo Stato per il triennio 2021-2023 non vincolate, prioritariamente, a compensare le minori entrate del bilancio della Regione a seguito degli effetti finanziari negativi della pandemia da Covid-1; • Comma 5: l'autorizzazione al Ragioniere generale della regione ad operare le variazioni previste dall'articolo medesimo; • Comma 6: la destinazione, da parte della Giunta, del ripristino delle relative autorizzazioni di spesa nel caso in cui le risorse di cui al comma 1 fossero risultate inferiori ai complessivi 65.000,00 migliaia di euro ivi previsti. •
<p>ART. 1, COMMA 2</p> <p><i>(Modifiche all'art.113 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9)</i></p>	<p>Introduce i commi <i>2bis</i>, <i>2 ter</i>, <i>2 quater</i> e <i>2 quinquies</i> dell'art. 113:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comma 2bis: autorizza la spesa, per il triennio 2021-2023, di 15.000 migliaia di euro per ciascun anno al fine far fronte alla copertura dei debiti delle aziende sanitarie (gestione stralcio). Copertura finanziaria a detta norma viene data mediante la riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 1, Capitolo 215782. Si segnala che detto

	<p>capitolo costituiva fondo di accantonamento per la copertura dei debiti delle aziende sanitarie (gestione stralcio) e le somme per il triennio erano pari a 10.000 migliaia € per il 2021, e 15.000 migliaia di € tanto per il 2022 quanto per il 2023. Come si evince anche dalla istituenda Tabella “A – Variazioni”, tali somme sono confluite nel capitolo di spesa 413345: in particolare, per l’esercizio 2021, sono recuperate somme per 5.000 migliaia di euro anche dallo sblocco dell’accantonamento descritto sopra;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comma 2ter: garantisce copertura finanziaria alla somma di 40.000 migliaia di euro da riscrivere a titolo di somme cancellate per perenzione amministrativa della quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario regionale. In tal modo, come si evince anche dalla istituenda Tabella “A – Variazioni”, il fondo di cui al capitolo 215772 ascende, per l’anno 2021, da euro 39.700 migliaia a € 39.700 migliaia e tanto in virtù dello sblocco di 10.000 migliaia di euro accantonati nel predetto cap. 215766. Non vengono toccati gli esercizi 2022 e 2023 per i quali già risultava copertura idonea; • Comma 2quater: garantisce, per l’esercizio 2021, copertura finanziaria per complessivi 80.000 migliaia di euro, a carico del bilancio regionale, a titolo di rata di rimborso del prestito contratto con lo Stato a i sensi dell’accordo stipulato in data 31 luglio 2007. In particolare, 45.133.610,20 € imputati in conto interessi e spese (cap. 214923) e 34.866.389,80 imputati in conto capitale (cap. 900027). Si segnala che, come da Tabella “A – Variazioni”, la cifra di 80.000 migliaia di euro deriva per € 50.000 migliaia dallo sblocco delle somme accantonate nel predetto cap. 215766 e per le restanti 30.000 migliaia dalla variazione in diminuzione del cap. 215774 costituente fondo di accantonamento per la copertura graduale degli oneri derivanti dal cd mutuo sanità. • Comma 2quinquies: La norma prevede che gli eventuali minori oneri derivanti dalla revisione, ristrutturazione e rinegoziazione con lo Stato del cd mutuo sanità siano destinati al miglioramento dell’equilibrio dei saldi di bilancio dei fondi regionali.
<p>ART. 2</p> <p><i>(Modifiche all’art. 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comma 1: abroga i commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, e dell’art.2; • Comma 2: Modifica il comma 2, dell’art. 2 della legge di stabilità. Ridetermina, sia nell’importo che nella durata, l’autorizzazione di spesa prevista per il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale. Originariamente autorizzata fino al 2028 per complessivi € 570 migliaia, la spesa viene prevista per complessivi € 134.883394,86 così ripartiti: € 19.000 migliaia da 29.000 migliaia => 2021; € 574.434.025,90 migliaia da 59.000 migliaia => 2022; € 584.499.349,96 migliaia da 59.000

	<p>migliaia => 2023. Non sono, quindi, più appostate somme nel bilancio regionale per gli anni dal 2024 a 2028;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comma 3: Modifica il comma 28, dell'art. 2 della legge di stabilità. Interviene sulla spesa stabilita per il Trasporto ferroviario. Più nel dettaglio, la disposizione contenuta nella legge di stabilità modificava, in aumento, la spesa a sua volta autorizzata con il comma 15 della L.R. n. 16/2017. Con il presente DDL si ripristinano gli originari stanziamenti così determinati: € 6.850 migliaia da € 8.580 migliaia per il 2021; € 5.626.587,62 da € 10.560,00 migliaia per il 2022; € 13.413.630,48 da € 13.540,00* migliaia per il 2023. • Comma 4: Modifica il comma 35, dell'art. 2 della legge di stabilità. Incide sulle norme relative ai Consorzi di Bonifica e alle garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio. La norma originariamente aveva autorizzato, per il triennio, la spesa di € 47.924.228,41 per ciascun anno. Con le modifiche che si vanno ad operare, essa viene mantenuta ferma per l'anno 2021 e viene così rideterminata in diminuzione: € 23.326.113,35 => per il 2022 ed € 47.476.949,11 => per il 2023. • Comma 5: aggiunge, all'art. 2, il comma 44bis che ridetermina, in diminuzione, il rifinanziamento e le modifiche di leggi di spesa già operate dalle disposizioni abrogate dal comma 1. Stante l'eterogeneità degli interventi, per l'individuazione e la quantificazione delle variazioni operate, si rinvia alla tabella 1 allegata al presente documento. • Comma 6: aggiunge, all'art. 2, il comma 44ter che ridetermina, in diminuzione, il rifinanziamento e le modifiche di leggi di spesa già operate dalle disposizioni abrogate dal comma 1. Stante l'eterogeneità degli interventi, per l'individuazione e la quantificazione delle variazioni operate, si rinvia alla tabella 2 allegata al presente documento. <p><i>Si segnala che le variazioni in diminuzione più consistenti sono da riferire all'anno 2022.</i></p> <p>*Il testo del DDL in esame fa riferimento, per il 2023, a 12.540 migliaia di euro che, per effetto delle variazioni che si vanno ad operare, ascenderebbero a 13.413.630,48. In realtà, la norma vigente, così come determinata dalla l.r. 9/2021 reca l'importo di 13.540 migliaia di euro per il 2023. È ragionevole, dunque, immaginare che trattasi di mero refuso e che la variazione sia in diminuzione.</p>
<p>ART. 3</p> <p><i>(Modifiche agli articoli 22, 23, 24, 25 e 33 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9)</i></p>	<p>L'articolo in esame apporta variazioni, in diminuzione, della spesa autorizzata dalla legge di stabilità regionale per l'anno 2021 al Capo II, recante norme in materia di "Personale" e al Capo III, recante "Norme in materia di Enti Locali".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comma 1: modifica il comma 3 dell'art. 22 della legge di stabilità. Riduce l'iscrizione dei fondi regionali per il settore della forestazione limitatamente alla Missione 20, Programma 3, capitolo 215746. In particolare, viene tenuto fermo l'importo di 56,170 migliaia di euro per l'anno 2021, mentre per l'anno 2022 è previsto l'importo di €

47.864.933,10 a fronte di originari 54.170 migliaia di euro; e per l'anno 2023 sono previsti € 109.141.777,71 a fronte di originari 160.170 migliaia di euro.

- **Comma 2:** modifica i commi 1, 2 e 3 dell'art. 23 della legge di stabilità. In particolare:
 - a) diminuisce le **assegnazioni finanziarie ai comuni relative al trasferimento di risorse di parte corrente (FONDO PER LE AUTONOMIE LOCALI)**. L'originaria previsione di 330.000 migliaia di euro l'anno **per il triennio 2021/2023** viene ridotta a € 319.376.645,28 **per il solo esercizio 2021**;
 - b) diminuisce il **Fondo per investimenti dei comuni** che, dagli originari 115.000 migliaia di € annui per il quadriennio 2020 /2023 (viene ad essere finanziato per il solo triennio 2021/223 nella maniera seguente: 115.000 migliaia di € => per il 2021; 104.598.069,19 € => per il 2022 e 113.926.699,02 => per il 2023. In proposito, preme segnalare che, l'Accordo Stato – Regione del 14 gennaio 2021 oltre alla riduzione della spesa, contempla anche **l'incremento degli investimenti da parte della Regione attraverso l'impiego dei fondi nazionali e comunitari oltre che mediante la riqualificazione della propria spesa anche per gli anni 2027-2029**. È previsto che detta riqualificazione si realizzi attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 5% per ciascun anno rispetto all'anno precedente;
 - a) diminuisce il contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente per il **pagamento degli stipendi al personale dei liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane**. L'autorizzazione alla spesa, prevista per il triennio 2021/2013 paria a 101.000 migliaia di euro l'anno, viene così rideterminata: 99.000 migliaia di € => per il 2021; 49.135.295,88 € => per il 2022 e 100.057.361,79 => per il 2023.
- **Comma 3:** modifica l'art. 24 della legge di stabilità. Interviene, in particolare sulle misure a **sostegno ed incentivo delle unioni di comuni** mantenendo ferma per il **solo anno 2021** la spesa di 679.535,19 euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali **originariamente disposta per il triennio 2021/2023**.
- **Comma 4:** modifica l'art. 25 della legge di stabilità. **Blocca al solo anno 2021 (escludendole per il 2022 e il 2023) le misure di sostegno ai comuni** che entro il 2020 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del **piano di riequilibrio finanziario** pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani.

	<ul style="list-style-type: none"> • Comma 5: modifica i commi 1 e 2 dell'art. 33 della legge di stabilità. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> a) Prevede l'erogazione del contributo relativo costo dei dipendenti in sovrannumero per i soli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2014-2021 escludendo la già prevista possibilità dell'ottenimento del beneficio per i dissesti dichiarati negli anni 2022 e 2023. b) Determina l'ammontare del contributo per il 2021 in € 2.400 migliaia a falere sul Fondo per le autonomie locali. <p><i>Si segnala che le variazioni in diminuzione più consistenti sono da riferire all'anno 2022.</i></p>
<p>ART. 4</p> <p><i>(Modifiche agli articoli 36, 37, 47, 63, 66 e 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9)</i></p>	<p>L'articolo in esame apporta variazioni, in diminuzione, della spesa autorizzata dalla legge di stabilità regionale per l'anno 2021 al Capo IV, "Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e formazione"; al Capo VI, recante "Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture" e al Capo VII, recante norme in materia di "Beni culturali, spettacolo, turismo e sport".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comma 1: modifica il comma 7 dell'art. 36 della legge di stabilità. Riduce l'autorizzazione di spesa in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale ASU, limitatamente agli anni 2022 e 2023. In particolare, viene tenuto fermo l'importo di 10.000 migliaia di euro per l'anno 2021, mentre per l'anno 2022 è previsto l'importo di 26.360.878,68 a fronte di originari 54.159.248,56 euro; e per l'anno 2023 sono previsti € 43.747.108,01 a fronte di originari 160.170 migliaia di euro. • Comma 2: modifica il comma 1 dell'art. 37 della legge di stabilità. Riduce l'autorizzazione di spesa in materia di Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo, limitatamente agli anni 2022 e 2023. La spesa, originariamente prevista nell'importo di 95 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021/2023 viene portata a € 46.239,26 per il 2022 e a € 94.113,36 per il 2023. • Comma 3: modifica l'art. 47 della legge di stabilità in materia di "Adozione e revisione di norme relative ad istruzione e diritto allo studio". L'articolo ha un contenuto sia ordinamentale che finanziario. Di fatti, in primo luogo, sostituisce il comma 4 dell'art. 47 che, a sua volta, introduceva nella legge regionale n. 34 del 1990 l'inquadramento in ruolo di personale insegnante in servizio alla data del 28 febbraio 2021 da almeno trentasei mesi, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato su posto in organico di diritto. La disposizione rimane ferma nel suo contenuto precettivo ma ne risulta limitato l'ambito di applicazione al solo personale in servizio presso gli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica. In secondo luogo, il comma in esame revoca, per gli anni 2022 e 2023, l'autorizzazione di

spesa relativa al contributo alle **spese sostenute dai comuni per il trasporto alunni**. Ne deriva che, per la suddetta finalità, rimangono appostati € 8.000 migliaia per il solo anno 2021.

- **Comma 4:** modifica l'art. 63 della legge di stabilità in materia di **“Organismo pagatore della Regione per le erogazioni in agricoltura”** determinandone il “costo zero” a regime e non più solo in sede di prima applicazione.
- **Comma 5:** modifica i commi 1 e 3 dell'art. 66 della legge di stabilità riducendo l'autorizzazione di spesa, limitatamente agli anni 2022 e 2023, in materia di **messa in sicurezza beni demaniali marittimi e rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo**. In particolare:
 - a) La spesa relativa alla messa in sicurezza dei beni del demanio marittimo, originariamente prevista nell'importo 700 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021/2023, **viene eliminata per l'anno 2022** e portata a € 624.120,18 per l'anno 2023;
 - b) La spesa relativa alla messa rimozione dei rifiuti sul demanio marittimo originariamente prevista nell'importo 400 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021/2023, viene portata a € 194.691,61 per l'anno 2022 e a € 396.266,78 per l'anno 2023;
- **Comma 6:** modifica i commi 1, 2, 3, e 6 dell'art. 81 della legge di stabilità riducendo l'autorizzazione di spesa, in materia di **Iniziative hi favore dello sport e fondo per le trasferte delle società sportive siciliane**. In particolare:
 - a) La spesa relativa alla concessione di **contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B**, originariamente prevista nell'importo 1.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021/2023, viene portata a € 486.729,03 per l'anno 2022 e a € 990.666,95 per l'anno 2023.
 - b) La spesa concernente i provvedimenti per **favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi** nel territorio della Regione siciliana originariamente prevista nell'importo 5.500 migliaia di euro per il 2021 e in 4.500 migliaia di euro per ciascun anno del biennio 2022/2023, viene portata a € 5.000 migliaia per l'anno 2021, a € 2.190.280,65 per l'anno 2022 e a € 4.458.001,27 per l'anno 2023.
 - c) La spesa relativa agli **interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport**, originariamente prevista nell'importo 500 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021/2023, viene portata a € 292.037,42 per l'anno 2022 e a € 495.333,47 per l'anno 2023.
 - d) **Fondo per il biennio 2021-2022, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dalle società**

	<p>sportive siciliane partecipanti ai campionati nazionali di serie "A" e serie "B" indetti dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI o dal CIP, per le trasferte dei propri atleti: originariamente costituito in 400 migliaia di euro per ciascun anno del biennio 2021/2022, viene portato per il solo anno 2022 a € 194.691,61.</p> <p><i>Si segnala che le variazioni in diminuzione più consistenti sono da riferire all'anno 2022.</i></p>
<p>ART. 5 <i>(Modifiche agli articoli 111 e 112 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9)</i></p>	<p>L'articolo in esame interviene sugli artt. 111 e 112 della l.r. 9/2021 in coerenza con le modifiche apportate all'art. 113 sopra illustrate e, pertanto, ridetermina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'allegato 1, parte A e parte B relativi alla determinazione degli importi del rifinanziamento alle autorizzazioni di spesa; 2. La TABELLA "A" recante gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 49 del d.lgs. 118 del 2011 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti; 3. La TABELLA "G" recante gli importi degli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità.
<p>ART.6 <i>(Variazioni al bilancio della Regione)</i></p>	<p>L'articolo in esame introduce le variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2021 e per il triennio 2021/2023 (TABELLA A - variazioni). Le variazioni sono quelle determinate per effetto dello sblocco degli accantonamenti descritti all'art. 1 e al rifinanziamento delle spese relative al perimetro sanitario e al concorso della Regione alla finanza pubblica.</p>

TABELLA 1

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 LR 9/2021

TABELLA INTERVENTI PREVISTI DALL' ARTICOLO 2, COMMA 5 CON IL COMMA 44-BIS:

Comma	Autorizzazione di spesa	Capitolo	Descrittore	Stanziamenti previsti dalla Lr n. 9/2021			Rideterminazione articolo 2, comma 5		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	LR 12-8-2014 n. 21, Art. 59	473312	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI (R.I.S)	650.000,00	250.000,00	250.000,00	650.000,00	0,00	247.666,74
5	comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1	313728 313325	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INERENTI LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, IN SCADENZA NELL'ANNO 2013, NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI IN ATTO IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2001, N. 17. (39.402.907,36	0,00	0,00	37.402.907,36	0,00	0,00
6	comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 1/2019	183799 e 313727	"EMERGENZA PALERMO EX PIP" .	30.149.760,00	0,00	0,00	29.149.760,00	0,00	0,00

Comma	Autorizzazione di spesa	Capitolo	Descrittore	Stanziamenti previsti dalla Lr n. 9/2021			Rideterminazione articolo 2, comma 5		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
7	comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8	842074	SOMME PER GLI INTERVENTI SOSTITUTIVI DA PARTE DELLA REGIONE PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DEL DEMANIO DI COMPETENZA DELL'ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE IN ATTUAZIONE DEI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 242 E DEGLI ARTICOLI 245 E 250 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.336,45	49.533,35
8	articolo 67 della legge regionale n. 8/2018,	443313	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PARCO DEI NEBRODI DESTINATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO "EX COMANDATO" TRANSITATO NEI RUOLI ORGANICI.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	43.805,61	89.160,03
9	comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8/2018	372556	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI, CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	48.672,90	99.066,69
10	comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8/2018	372555	SPESE PER INIZIATIVE E PROGETTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE	184.245,14	184.245,14	184.245,14	184.245,14	89.677,46	182.525,57

Comma	Autorizzazione di spesa	Capitolo	Descrittore	Stanziamenti previsti dalla Lr n. 9/2021			Rideterminazione articolo 2, comma 5		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
			UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM), E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.						
11	articolo 3 della legge regionale n. 8/2018	130025	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE AUTORITY DI BACINO.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	97.345,81	198.133,39
12	legge regionale 2 luglio 2014, n. 16	377913	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ECOMUSEI RICONOSCIUTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2014, N.16	200.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00	92.478,52	188.226,72
13	articolo 58 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3	183350	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE FINALIZZATO ALLA COPERTURA DEI COSTI DI RILEVANZA SOCIALE DELL'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA. (PARTE CAP. 183785)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	97.345,81	198.133,39
14	comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4	212025	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO	281.526,57	281.526,57	281.526,57	281.526,57	137.027,15	278.899,07

Comma	Autorizzazione di spesa	Capitolo	Descrittore	Stanziamenti previsti dalla Lr n. 9/2021			Rideterminazione articolo 2, comma 5		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
			26, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2003, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.						
15	articolo 54 della legge regionale n. 8/2018,	377892	CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 1979, N.234.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	170.355,16	297.200,08
16	comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16/2017	373356	CONTRIBUTO ANNUO ALLE TRE UNIVERSITA' SICILIANE PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'AREA "NON MEDICA" (BIOLOGI, FARMACISTI E FISICO-CHIMICI)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	292.037,42	594.400,17
18	articolo 53 della legge regionale n. 8/2018	183813	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO FINALIZZATO ALL'INDIPENDENZA ECONOMICA DELLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	243.364,52	495.333,47
19	comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8/2018 è	777311	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO FINALIZZATO ALL'INDIPENDENZA ECONOMICA DELLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA	736.980,56	736.980,56	736.980,56	736.980,56	358.709,84	730.102,28
20	articolo 2, comma 6 della legge regionale 20	214107	SPESE, A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DELL'ENTE	5.727.438,06	5.652.438,06	5.310.000,00	5.727.438,06	2.751.205,71	5.260.441,50

Comma	Autorizzazione di spesa	Capitolo	Descrittore	Stanziamenti previsti dalla Lr n. 9/2021			Rideterminazione articolo 2, comma 5		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
	<i>gennaio 2021, n. 1</i>		ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI, DA TRASFERIRE ALLA RESAIS S.P.A., ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO E AD ALTRI ENTI REGIONALI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2017, N. 16.						
21	<i>comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10</i>	147325	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEL VINO E DELL'OLIO PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	182.554,98	182.554,98	182.554,98	182.554,98	88.854,81	180.851,18
22	<i>comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999</i>	343315	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRSAP) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI	900.000,00	815.837,48	815.837,48	900.000,00	397.091,79	808.223,23

Comma	Autorizzazione di spesa	Capitolo	Descrittore	Stanziamenti previsti dalla Lr n. 9/2021			Rideterminazione articolo 2, comma 5		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
			SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.						
23	<i>comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999</i>	373347	CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA SICILIA (ERSU) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	973.458,07	1.981.333,90
25	<i>articolo 46 della legge regionale n. 8/2018</i>	473741	CONTRIBUTI PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1984, N.31 INCLUSE MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA', AL FINE DI PROMUOVERNE L'AUTONOMIA E FAVORIRNE LE RELAZIONI SOCIALI.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	486.729,04	990.666,95
26	<i>articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9</i>	108170	SOMME PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SOSTITUTIVO E INTEGRATIVO AGLI EX DIPENDENTI DELL'EAS IN LIQUIDAZIONE DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA.	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	983.192,65	2.001.147,24
27	<i>comma 5 dell'articolo 48 della legge</i>	273708	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IVA SULLE SOMME	11.153.592,00	11.153.592,00	11.153.592,00	11.153.592,00	5.428.777,05	11.049.494,95

Comma	Autorizzazione di spesa	Capitolo	Descrittore	Stanziamenti previsti dalla Lr n. 9/2021			Rideterminazione articolo 2, comma 5		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
	<i>regionale 17 marzo 2016, n. 3,</i>		CORRISPONDENTI AI TRASFERIMENTI STATALI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO REGIONALE						
29	<i>articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14</i>	474102	INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELL'AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI, NONCHE' PER L'ESERCIZIO 2021 A FAVORE DEGLI AEROPORTI DI COMISO E LAMPEDUSA	3.829.770,00	1.829.770,00	1.625.114,44	3.829.770,00	890.602,18	1.609.947,16
31	<i>comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/2019</i>	215768	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI POSTO IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2019.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	48.672,90	99.066,69
32	<i>comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8</i>	183808	FONDO PER LA DISABILITA' E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FONDI REGIONALI	122.000.000,00 +44.000.000,00 Tot 166.000.000,00	122.000.000,00 +23.000.000,00 Tot 145.000.000,00	122.000.000,00 +23.000.000,00 Tot 145.000.000,00	166.000.000,00	68.142.064,62	115.908.032,96
33	<i>articolo 5 della legge regionale 11</i>	147326	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI SVILUPPO	8.795.000,00	8.795.000,00	8.795.000,00	8.795.000,00	4.280.781,85	8.712.915,81

Comma	Autorizzazione di spesa	Capitolo	Descrittore	Stanziamenti previsti dalla Lr n. 9/2021			Rideterminazione articolo 2, comma 5		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
	<i>giugno 2014, n. 13 è</i>		AGRICOLA (E.S.A) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.						
34	<i>comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13/2014</i>	147320	SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI.	12.790.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00	6.198.722,40	12.661.297,22

TABELLA 2

TABELLA INTERVENTI PREVISTI DALL' ARTICOLO 2, COMMA 6 CON IL COMMA 44-TER:

CAPITOLO	DESCRITTORE	STANZIAMENTI PREVISTI *			RIDUZIONI PREVISTE DAL COMMA 44-TER ARTICOLO 2		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
613924	FONDO DA UTILIZZARSI PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI COMUNITARI E DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLO STATO. (EX CAP. 60786) (INCLUDE CAP. 613919)	6.871.397,70	3.110.198,52	5.146.514,80	00,00	2.084.801,48	48.485,20
215702	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (EX CAP. 21253)	2.000.000,00	1.654.878,71	2.972.000,85	00,00	1.345.121,29	27.999,15
478109	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AEREI DI LINEA CON ASSUNZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.672.000,00	4.769.944,52	4.854.268,05	00,00	5.902.055,48	45.731,95
376511	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	400.000,00	389.383,23	1.238.333,69	1.000.000,00	1.010.616,77	11.666,31
376530	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI, LE BIBLIOTECHE, I CENTRI REGIONALI.	550.000,00	535.401,94	1.139.266,99	600.000,00	614.598,06	10.733,01
376596	SPESE PER UTENZE E CANONI DIVERSE DA ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI. (PARTE CAP. 376506)	400.000,00	389.383,23	643.933,52	250.000,00	260.616,77	6.066,48

CAPITOLO	DESCRITTORE	STANZIAMENTI PREVISTI *			RIDUZIONI PREVISTE DAL COMMA 44-TER ARTICOLO 2		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
376616	<i>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI E DEI PARCHI ARCHEOLOGICI REGIONALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (PARTE CAPITOLO 376545)</i>	250.000,00	243.364,52	396.266,78	150.000,00	156.635,48	3.733,22
215724	<i>SPESE PER LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI E SOCIETA' PARTECIPATE, NONCHE' PER LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.</i>	240.000,00	233.629,94	336.826,76	100.000,00	106.370,06	3.173,24
108559	<i>UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE</i>	8.000.000,00	6.814.206,46	9.298.262,63	1.000.000,00	2.185.793,54	87.598,73
272515	<i>SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, PER LA PULIZIA E PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA - SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE - UTENZE E CANONI (TRASFERITO IN PARTE AL CAPITOLO 272539)</i>	219.000,00	213.187,32	316.022,76	100.000,00	105.812,68	2.977,24
373314	<i>FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE, LICEI CLASSICI, SCIENTIFICI, ISTITUTI MAGISTRALI, ISTITUTI TECNICI, ISTITUTI PROFESSIONALI, ISTITUTI D'ARTE E LICEI ARTISTICI STATALI.</i>	27.000.000,00	26.283.367,78	29.720.008,45	3.000.000,00	3.716.632,22	279.991,55
413374	<i>COFINANZIAMENTO REGIONALE FARMACI INNOVATIVI</i>	17.923.357,00	18.421.094,51	18.746.744,33	13.950.000,00	14.452.262,49	14.126.612,67
446506	<i>SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.</i>	78.000,00	124.602,63	126.805,37	50.000,00	3.397,37	1.194,63

*Fonte: Bilancio della Regione 2021-2023